

AVV. ALESSANDRO BERTANI
Via Borgo Giannotti n. 109
55100- Lucca (LU)
Tel. 0583 1747664
avv.alessandro.bertani@legalmail.it

AVV. LAURA MARRAS
Corso Vittorio Emanuele II, 18
00186- Roma (RM)
Tel. 06 45442578 – fax 06 45443718
lauramarras@ordineavvocatiroma.org

Roma, 21 luglio 2023

Via PEC:

gab@postacert.sanita.it; atti.giudiziari@postacert.sanita.it;

dgfdm@postacert.sanita.it seggen@postacert.sanita.it;

spm@postacert.sanita.it; leg@postacert.sanita.it;

regionetoscana@postacert.toscana.it;

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it;

gabinettopresidenzagiunta@cert.regione.piemonte.it;

direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it;

sanita@cert.regione.piemonte.it

adm@pec.prov.bz.it;

landtag.consiglio@pec.prov-bz.org;

anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it;

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

e p.c.,

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

roma@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.le
Ministero della Salute

Spett.le
Regione Toscana

Spett.le
Regione Piemonte

Spett.le
Provincia Autonoma di Bolzano

Spett.le
Regione Marche

Spett.le
Avvocatura Generale dello Stato

**Oggetto: Payback dispositivi medici - T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III-quater,
ordinanza presidenziale n. 2939 dell'8.6.2023 –NR di Nannini s.r.l./ Ministero della
Salute + altri (n.r.g. 13803/2022) – istanza cautelare.**

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB
DEL MINISTERO DELLA SALUTE, NONCHÉ DELLE REGIONI EVOCATE IN GIUDIZIO**

I sottoscritti avv.ti Alessandro Bertani e Laura Marras, in qualità di difensori della NR di NANNINI s.r.l., nel giudizio indicato in oggetto

CONSIDERATO

- che con l'ordinanza in oggetto (all. 1), il T.A.R. del Lazio-Roma, sez. III *quater*, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio in relazione alla causa iscritta al r.g. n. 13803/2022, nella quale la Società NR di Nannini s.r.l. ha impugnato i provvedimenti attuativi e le successive richieste di pagamento delle somme ex art. 9-ter, d.l. 78/2015 (c.d. *payback*), riferibili ai contratti pubblici di fornitura di dispositivi medici eseguiti negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con l'ordinanza presidenziale ora menzionata e *“deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati”*;
- che NR di Nannini ha proposto istanza cautelare per la sospensione di provvedimenti impugnati con il predetto ricorso (all. 2);

CHIEDONO

in ottemperanza alla suddetta ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma (all. 1), la pubblicazione sui siti web di tutte le spett.li Amministrazioni in indirizzo del testo integrale dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati (all. 2);

In base a quanto disposto dalla suddetta ordinanza presidenziale, l'avviso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Lazio, sede di Roma, sezione III-quater, n.r.g. 13803/2022;
- il nome di parte ricorrente: NR di Nannini s.r.l. con sede in Lucca, Via Augusto Mancini n. 145/149 (P.I. 00408220465);
- l'indicazione delle Amministrazioni intimate: Ministero della salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Toscana, Regione Piemonte, Regione Marche, Provincia Autonoma di Bolzano e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il testo integrale dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati: allegato 2, alla presente comunicazione;

– **l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**

– **numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:**
T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III-*quater*, ordinanza n. 2939 dell'8.6.2023.

Le suddette Amministrazioni resistenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza in oggetto, dovranno pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale copia:

- dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati (all. 2);
- dell'ordinanza presidenziale del TAR Lazio-Roma n. 2939 dell'8.6.2023 (all. 1).

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio-Roma in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito *web*, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito *web*, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del relativo sito *web* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stata pubblicata l'istanza cautelare proposta da NR di Nannini (all. 2) e l'ordinanza presidenziale in oggetto in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III *quater*, ordinanza presidenziale n. 2939 dell'8.6.2023 – all. 1).
- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena

l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Si chiede, dunque, cortesemente a codeste spett.li Amministrazioni in indirizzo di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto e di dare riscontro alla presente istanza tramite rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione, in base a quanto ordinato dal T.A.R., mediante trasmissione agli indirizzi pec dei sottoscritti legali avv.alessandro.bertani@legalmail.it e lauramarras@ordineavvocatiroma.org

Una volta ricevuto l'attestato, sarà cura della Società NR di NANNINI rifondere a codeste spett.li Amministrazioni le spese sostenute in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza in oggetto, previa trasmissione di idonei giustificativi di spesa.

Distinti saluti,

Avv. Alessandro Bertani

Avv. Laura Marras